



L'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche è disciplinata dall'art. 6 c. 2 del D.M. 17.06.2014 ed è pari ad € 2,00 ognuna, qualora ricorra il caso.

Tale imposta deve essere assolta **esclusivamente** in modalità virtuale e sulle fatture elettroniche emesse (*per le quali è obbligatorio l'assolvimento*) deve essere apposta la dicitura **"Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014"**.

Riepilogando brevemente quanto comunicato con ns. circolare n. 52/2018 sono:

- **soggette a bollo**, le fatture non soggette ad IVA o miste, di importo superiore ad € 77,47 relative a:
 - **Operazioni fuori campo IVA** per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
 - **Operazioni escluse** dalla base imponibile dell'IVA (**Art. 15** DPR 633/1972);
 - **Operazioni esenti** da IVA (**Art. 10** DPR 633/1972);
 - **Operazioni non imponibili**, cessioni ad esportatori abituali (**Art. 8 lett. c**) DPR 633/1972), operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali (**Art. 8 bis**);
 - **Operazioni** Non imponibili per servizi internazionali o connessi a scambi internaz. (**art. 9**);
 - **Operazioni** effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfettario;
 - **Note di variazione** ai sensi art. 26 DPR 633/72 no IVA.
- **non soggette a bollo** con il principio di alternatività:
 - Fatture, note di credito e addebito e documenti simili per operazioni soggette ad IVA;
 - Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
 - Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, c. 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972);
 - Fatture art. 74 c. 1 IVA assolta all'origine;
 - Fatture in split payment (art. 17-ter).

➤ **PAGAMENTO IMP. BOLLO FATTURE ELETTRONICHE anno 2018** (rif. Circolare n.13/2019)

Come per gli anni precedenti, l'imposta di bollo virtuale per l'anno 2018 su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari e sulle fatture elettroniche emesse nell'anno di imposta 2018, deve essere pagata in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, di conseguenza entro martedì **30 aprile 2019** scade il relativo pagamento da effettuare con modello F24 Sezione Erario codice tributo 2501 - anno 2018.

➤ **PAGAMENTO IMP. BOLLO FATTURE ELETTRONICHE anno 2019** (rif. Circolare n.13/2019)

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/12/2018 è stato modificato il D.M. 17.06.2014 stabilendo che dal 01.01.2019 **"Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo"**.

Di conseguenza dal 2019 si dovranno rispettare scadenze diverse:

- Atti, documenti e registri entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio quindi entro 30 aprile di ogni anno con mod. F24 cod. trib. 2501;
- Fatture elettroniche, di ogni trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, vedasi anche comunicato di seguito riportato del Ministero Economia e Finanze.

Comunicato n. 224 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Nuove modalità per pagare il bollo sulla Fatturazione elettronica

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.

Il decreto firmato oggi dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, per facilitare l'adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle



Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Grazie a quei dati, l'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa.

Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019.

Roma, 28.12.2018

Ne deriva che il prossimo **20 aprile** (scadenza differita a martedì 23 in quanto il 20 è un sabato) scade il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel **1° trimestre 2019**.

Come sopraddetto, al fine di agevolare l'adempimento da parte del contribuente il sopracitato D.M. ha previsto che l'Agenzia delle Entrate "determina l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio".

L'Agenzia quindi calolerà l'imposta di bollo dovuta per ciascun trimestre e metterà a disposizione nell'area riservata un servizio attraverso il quale procedere al pagamento potendo scegliere tra l'addebito diretto su c/c bancario o postale oppure l'utilizzo del Mod. F24 precompilato predisposto dalla stessa Agenzia.

Potrebbe essere opportuno un controllo, col proprio gestionale/portale, del conteggio delle fatture elettroniche emesse nel corso del 1° trimestre 2019 per le quali ha trovato applicazione l'imposta di bollo pari ad € 2,00 per ogni fattura.

Prossime scadenze versamento bollo e-fatture:

Fatture emesse	Termine di versamento imposta
dal 1° aprile al 30 giugno 2019	20 luglio 2019
dal 1° luglio al 30 settembre 2019	20 ottobre 2019
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019	20 gennaio 2020

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani